

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1973, N. 27 CONCERNENTE  
NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO"

RELATORE: Cons. DI GIOIA

2

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 22 del 3.6.86

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.4.86 e 3.6.86 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 26 marzo 1986 prot. n. 2206:  
d.d.l. "Modifica della L.R. 20.12.73, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Di Gioia, Mariella, Aprile, Augelli, Massafra, Occhiofino  
contrari: (Mastrangelo)  
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

Di Gioia

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la l.r. n. 27 del 20.12.73

detta norme sul referendum consultivo e abrogativo e stabilisce all'art. 9 che i referendum abrogativi non possono aver luogo "nell'anno di cessazione della legislatura". L'espressione "anno di cessazione" genera dubbi interpretative secondo che sia da intendersi come l'anno che precede la data di cessazione della legislatura o come l'anno solare entro cui si verifica la cessazione medesima. La presente legge chiarisce che i referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

L'art. 21 della l.r. 27/73 crea incertezze relativamente alla espressione del 2° comma: "... di cui ai commi precedenti" e che non trova alcun riferimento nell'unico comma che la precede.

Inoltre, il 1° comma dello stesso articolo non specificando il significato di "...popolazioni interessate...", non indica quali sono gli elettori da chiamare a referendum in relazione ai singoli casi verificabili. Di conseguenza anche l'art. 22 deve essere modificato per gli evidenti collegamenti che deve avere con gli articoli precedenti.

La presente legge di modifica della l.r. 27/73 é finalizzata ad agevolare l'applicazione e a pervenire ad una più immediata incisività della normativa in discussione, attraverso un approfondimento e chiarimento della materia.

La II Commissione ha esaminato la legge di che trattasi nella seduta del 22.4.86 e del 3.6.86 esprimendo parere favorevole alla unanimità.

IL RELATORE  
Giuliano DI GIOIA

4

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

ART. 1

Al I comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27, così come sostituito dall'art. 1 L.R. 25 febbraio 1981 n. 20 dopo l'espressione "...novantesimo giorno successivo alla data..." è aggiunto "di esecutività".

Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973 n. 27 é così modificato.

I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

ART. 2

L'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1973 n. 27 é così sostituito:

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio Regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera l'effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzione di nuovi comuni

- a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;
- b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

5

## Consiglio Regionale della Puglia

### 2. Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali)

(segue articolo 2)

#### Mutamento di circoscrizione comunale

- c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermini: gli elettori del comune da incorporare;
- d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune contermini: gli elettori del territorio da distaccare;
- e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;
- f) nel caso di permuta di territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetti di permuta;

#### Mutamenti di denominazione comunale

- g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.

### ART. 3

L'art. 22 della L.R. 20 dicembre 1973 n. 27 é così sostituito.

Il Presidente della Giunta Regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

La data di effettuazione é fissata a norma del comma primo e del comma secondo del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle LL.RR. n. 20 del 25 febbraio 1981 e n. 40 del 2 dicembre 1974.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

(segue articolo 3)

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta Regionale. In esse é formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuando integralmente dalla deliberazione del Consiglio Regionale. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa é contenuta.